SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 22 LUGLIO 1954

(17ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 171, 175, 176, 177, 178
BARBARESCHI 175, 177
BITOSSI 176, 178
CIASCA 172, 176
DE BOSIO 178
GRAVA, *relatore* 178
MERLIN Angelina 177
QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio* 177
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 175, 178
SPALLICCI 177
VARALDO 178

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zagami, Zane e Zucca.

A norma dell'articolo 28 del Regolamento, interviene il senatore Ciasca.

Intervengono inoltre i Sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini, e per l'industria e il commercio Quarello.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura del parere trasmessoci dalla 5ª Commissione:

« *A*) la Commissione finanze e tesoro rileva, dal punto di vista prettamente finanziario, che il progetto di legge non precisa assolutamente nulla nei riguardi delle spese che saranno necessarie:

a) per il funzionamento di una Commissione pletorica come quella di cui all'articolo 1;

b) per il funzionamento di Commissioni provinciali altrettanto pletoriche come quelle di cui all'articolo 2;

c) per l'integrazione dei bilanci degli Istituti previdenziali che certamente non saranno coperti nel loro rischio dai contributi disposti dalla legge (articoli 26 e 27).

« *B*) Dal punto di vista giuridico è dubbio come possa, secondo la legge italiana, concepirsi un disegno di legge di questo tipo. Buona parte delle norme sono di rinvio ai contratti collettivi: ora è universalmente conosciuto che i contratti collettivi che si stipulano in Italia non hanno nessuna base giuridica se non quella inerente al mandato implicito alle Organizzazioni sindacali connesso con la iscrizione ad una determinata Organizzazione. Ora per l'articolo 3 del Codice civile il minore acquista la capacità giuridica, compresa quella di delegare la propria rappresentanza, al compimento dei diciotto anni. Col disegno di legge in esame si farebbe richiamo a contratti collettivi stipulati quindi da rappresentanti di incapaci, designati o dagli incapaci stessi o da terzi. Non sembra inoltre che in caso di pluralità di contratti (secondo la Organizzazione ecc.) il testo sia sufficientemente chiaro.

« Va inoltre osservato che la stessa rappresentanza delle Organizzazioni dei lavoratori, per gli stessi motivi accennati non è concepibile si debba attuare con tanta larghezza nelle Commissioni previste dal disegno di legge. Le Organizzazioni lavoratori non possono rappresentare gli apprendisti; questi non possono, perchè incapaci, diventare mandatari per le stipulazioni (gli operai anziani sono naturalmente i più naturali oppositori all'intervento e alla istruzione degli apprendisti, ecc.).

« Dal punto di vista economico e pratico poi valgano le seguenti osservazioni:

1) la durata dell'apprendistato di quattro anni prevederebbe degli apprendisti maggiorenni in caso di inizio del lavoro a diciotto anni. Non si ritiene sia possibile prevedere separati locali per apprendisti (articolo 18) senza pensare che le grandi aziende siano con ciò stesso portate a non assumere apprendisti;

2) manca ogni norma di coordinamento con le istituzioni che, avendo come scopo principale la scuola, fanno anche lavorare gli apprendisti;

3) manca ogni norma che assicuri, oltre alla istruzione un minimo di cura morale ed educativa degli apprendisti.

« Le osservazioni di cui alla lettera *B* riguardano in realtà il merito del disegno di legge e quindi esulerebbero, a rigore, dai limiti del parere finanziario, Si è ritenuto tuttavia non inopportuno farne cenno perchè dalla regolazione dei punti che ne formano oggetto, possono discendere conseguenze finanziarie.

« Per quanto sopra esposto si ritiene che il provvedimento vada da ogni punto di vista riesaminato e pertanto si esprime parere contrario all'attuale testo del disegno di legge ».

Modestamente, quale Presidente di questa Commissione, avrei qualche riserva da fare sulla ingerenza della 5ª Commissione in una materia che è estranea alla sua specifica competenza.

I pareri della 2ª e della 9ª Commissione ancora debbono pervenirci.

Il parere della 6ª Commissione (Istruzione pubblica e belle arti), ci viene autorevolmente presentato dal suo Presidente, senatore Ciasca, al quale do la parola.

CIASCA. Anzitutto un vivo ringraziamento al Presidente e a tutti i colleghi per la cordiale accoglienza della quale mi hanno onorato. La mia presenza è un atto di omaggio verso la 10ª Commissione e il suo Presidente, ed è pure un atto di modestia, poichè mi metto a disposizione della 10ª Commissione per dare le opportune delucidazioni al parere della 6ª Commissione, che ritengo sia tale da non poter rispondere, nella formulazione scritta, a tutti gli interrogativi.

Il disegno di legge concernente la disciplina dell'apprendistato presenta una grandissima importanza soprattutto nei riflessi dei giovani che, terminati gli studi elementari, devono completare la loro istruzione con l'apprendere un mestiere e con l'acquisto di una specializzazione e qualificazione, che li renda atti ad affrontare la vita con sicurezza di successo e con dignità civile ed umana.

Il disegno di legge risponde, dunque, ad un bisogno assai diffuso e sentito. Perciò lo spirito che informa tale progetto merita il più alto plauso. Le disposizioni in esso sancite, si riferiscono sia alle grandi imprese, sia anche alle piccole e modeste aziende artigianali, per le quali il problema si pone in un modo più assillante e più grave. La ricerca di una disciplina giuridica per l'apprendistato è sostanzialmente il tentativo di risolvere il problema dei giovani i quali si trovano di

fronte alla necessità di apprendere un mestiere dopo aver frequentato le scuole elementari.

Si sa come oggi questo problema sia reso insolubile dal fatto che le aziende artigiane si trovano nella impossibilità di assumere i giovani in quanto i carichi previdenziali sono tali e tanti, da rendere soverchio il peso economico dell'assunzione rispetto alle possibilità concrete delle modeste aziende produttive artigiane. Così la disoccupazione giovanile si aggrava, e, peggio ancora, si rende impossibile alle nuove leve del lavoro quella preparazione e quella specializzazione nei vari mestieri, che esse potrebbero avere facilmente e praticamente frequentando le aziende artigiane e iniziando in esse la propria attività lavorativa sotto la guida dei lavoratori anziani.

Così la disciplina dell'apprendistato trova il suo punto nevralgico nella regolamentazione della « bottega-scuola artigiana », a cui va affidato il compito della qualificazione professionale dei giovani che si orientano verso l'artigianato.

È soprattutto su questo punto che alla 6ª Commissione spetta rivolgere la propria attenzione, in quanto esso a sua volta è connesso con il problema delle scuole a carattere professionale ed artistico e con tutte quelle varie istituzioni che curano e promuovono l'istruzione dei giovani lavoratori.

Pertanto il parere della 6ª Commissione intorno al disegno di legge in oggetto si limiterà a quei punti che si riferiscono alla istruzione dei giovani apprendisti ed alle botteghe-scuola, e non agli altri che si riferiscono piuttosto a rapporti di lavoro e di interessi economici.

È innegabile che se è interesse dei giovani apprendere un mestiere, perchè possano essere in grado di supplire alla carenza dei vecchi operai obbligati per età o per malattia a lasciare il lavoro, è, d'altra parte, interesse del datore di lavoro di assumere i giovani i quali, usciti dalla famiglia e nulla conoscendo del lavoro qualificato e specializzato, possono, dopo un tirocinio più o meno lungo entro la azienda, divenire abili e provetti operai. Da questo fondamentale semplice rapporto tra assuntore di lavoro e datore di lavoro, anche la collettività trae vantaggio.

Questa premessa non è affatto in contrasto con la riconosciuta necessità di una istruzione professionale che ha compiti più vasti e definiti e che incombe in modo inequivocabile allo Stato, come allo Stato incombono gli oneri dell'istruzione elementare, media e superiore. È lo Stato che per sua funzione deve provvedere a dar forza e capacità ai Consorzi provinciali di istruzione tecnica.

Ora, nel progetto di legge Rapelli, si fa confusione, o fusione, se si vuole, tra il compito del privato e il compito dello Stato, per riunirli complessivamente come dovere del privato e cioè dell'imprenditore, i cui interessi e le cui finalità sono ben diversi da quelli dello Stato.

Il primo rilievo da fare è che la disciplina della bottega-scuola è ristretta unicamente, a nostro parere, agli articoli 21 e 22. Essi appaiono eccessivamente sintetici e tali da non esaurire affatto una disciplina completa della materia. Di fatto, l'articolo 21 riguarda soltanto il riconoscimento come bottega-scuola di quelle aziende artigiane che svolgano « attività prevalentemente rivolta alla formazione professionale di apprendisti e che nell'esercizio di tale attività abbiano acquistato speciali benemerenze ». Non è chi non veda come i criteri espressi siano vaghi ed insufficienti, tali da provocare arbitrii e riconoscimenti non fondati su valide ragioni. Io mi domando se esista davvero una azienda che abbia come suo scopo precipuo la formazione di apprendisti, quando si sa che la finalità dell'azienda è una attività di carattere economico e produttivo. Il riconoscimento poi dovrebbe esser fatto con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro dell'industria e del commercio. Non riesco a capire perchè qui sia del tutto ignorato il Ministro della pubblica istruzione. Noto — e mi si permetta questo modesto rilievo — che la collaborazione del Ministero dell'istruzione con quello del lavoro è mancata soprattutto nel capitolo che si riferisce all'ordinamento delle scuole professionali. Il Ministero della pubblica istruzione ha una esperienza secolare in materia; l'insegnamento tecnico è una delle sue Direzioni generali. È un grave errore aver ignorata l'esperienza

del Ministero della pubblica istruzione e soprattutto avere evitata la collaborazione con la Direzione generale dell'insegnamento tecnico. Questo mio modesto rilievo, partendo dall'articolo 21, si allarga ed investe tutto quanto il disegno di legge.

È vero che il disegno di legge prevede che vi siano la proposta della Commissione centrale e il parere di quella provinciale sulla esperienza professionale e didattica del titolare, sulla attrezzatura dell'azienda e sulle sue caratteristiche tecniche ed ambientali; ma sappiamo benissimo quale è la formazione delle Commissioni centrali e provinciali. A formare la prima Commissione entrano non meno di ventotto persone, fra le quali c'è appena un solo rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Inoltre si aggiunge che la bottega-scuola deve essere diretta e gestita personalmente dal suo titolare. L'ultimo comma dell'articolo 21 stabilisce che « il riconoscimento è revocato quando venga a mancare qualcuno dei requisiti essenziali richiesti per la concessione ». Ma chi revoca? E quali sono almeno alcuni dei requisiti ritenuti essenziali per la concessione?

L'articolo 22 riguarda la possibile concessione di contributi ai titolari di botteghe-scuole, per la erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Attualmente si trova dinanzi alla Camera il disegno di legge n. 600, presentato dal ministro Malvestiti nel gennaio 1954 alla vigilia della crisi, riguardante la disciplina dell'artigianato, nel quale l'ordinamento e la disciplina delle botteghe-scuole vengono regolati, al capo IV, negli articoli da 10 a 17, completati poi dal capo V che tratta « del maestro di mestiere », e dal capo VI che si riferisce agli « allievi artigiani ».

Ora la regolamentazione di cui al citato disegno di legge n. 600 appare assai più vasta e completa che non il breve riferimento dei due articoli del disegno di legge Rapelli. Vi è insomma una certa contraddizione fra i due disegni di legge.

Si propone quindi lo stralcio dei due articoli 21 e 22 per lasciare che la disciplina e l'ordinamento della bottega-scuola vengano attuati in base alle disposizioni del disegno di legge n. 600, presentato alla Camera dei deputati. Attuandosi tale suggerimento ed accogliendo lo stralcio dei due articoli, bisognerà tenere presenti le disposizioni del predetto disegno di legge per non creare situazioni contradittorie.

Così pure il progetto Rapelli prevede la costituzione di una Commissione centrale dell'apprendistato, come organo consultivo presso il Ministero del lavoro, e di un'altra provinciale, quale organo consultivo degli uffici provinciali del lavoro. Ma anche il disegno di legge ministeriale prevede una Commissione provinciale per l'artigianato presso ogni Camera di commercio e non solo con attività consultive, ma con vasti compiti tra cui quello di « predisporre i programmi di insegnamento delle botteghe-scuola ». Bisognerà tener conto di queste varie Commissioni e cercare di accordare le loro funzioni perchè se il campo cui esse sono rivolte è diverso, le interferenze sul terreno pratico non possono mancare.

Mi permetto osservare che le Commissioni previste dal disegno di legge Rapelli appaiono pletoriche e formate di membri di difficile nomina, quali i due designati dalle Organizzazioni più rappresentative dei padri e delle madri di famiglia. Ma esistono queste Organizzazioni? E a che si ridurrebbe la funzione di questi genitori che saranno del tutto ignari dei problemi specifici da trattare? Manca invece un rappresentante delle Camere di commercio. Inoltre tali Commissioni appaiono svalutate e svuotate in partenza, se la loro attività è ristretta alla sfera consultiva. Sarà bene che i programmi di insegnamento e anche la determinazione delle ore destinate all'insegnamento complementare, vengano ponderate e stabilite da un Organo collegiale comprendente tecnici e rappresentanti delle categorie ed enti interessati.

Ciò premesso, passiamo a qualche osservazione particolare.

All'articolo 4 parrebbe indispensabile stabilire esplicitamente che gli apprendisti debbano essere in possesso della licenza di scuola elementare quale punto di partenza necessario al compimento di un buon apprendistato.

Sembra anche opportuno rilevare una certa confusione tra i compiti del datore di lavoro

e quelli degli Organi preposti dall'insegnamento complementare, specie per quanto è stabilito alla lettera *a*) dell'articolo 3, in riferimento alle piccole aziende artigiane. Non viene specificato dalla legge da chi e con quali sistemi debba essere impartito l'insegnamento complementare. In questo campo non si deve dimenticare che esistono scuole statali professionali e d'arte le quali posseggono un corpo di insegnanti specializzati nel metodo della istruzione e della formazione artigianali; dove queste scuole esistono si dovrebbe utilizzarle senz'altro, per impartire quell'insegnamento complementare che è richiamato dalla legge.

L'articolo 8, primo comma, stabilisce per la durata dell'apprendistato un limite non superabile di quattro anni. Sia lecito osservare che detto limite non si concilia forse con le esigenze tecniche di taluni mestieri che potrebbero richiedere un più lungo tirocinio. Parrebbe forse più utile stabilire un periodo minimo, essendo ormai acquisito alle migliori legislazioni in materia che un sufficiente apprendistato non può durare meno di tre anni.

Si nota pure che nei decreti previsti dall'articolo 8 non si fa menzione del Ministro della pubblica istruzione.

Sembra che queste siano le più importanti osservazioni intorno al disegno di legge sulla disciplina dell'apprendistato, coll'augurio che ben presto l'artigianato e l'apprendistato abbiano una disciplina intera e organica che elevi la benemerita classe degli artigiani e soprattutto permetta ai giovani del nostro popolo di avviarsi ad un mestiere con una preparazione adeguata e con una specializzazione che apra loro le prospettive di una vita dignitosa e di un proficuo lavoro.

Nel mio intervento, fatto in sede di discussione del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ho insistito sul concetto che i denari impiegati per la scuola sono denari messi ad altissimo interesse, sono un capitale prezioso per la vita del popolo italiano e bisogna fare ogni sacrificio per questo.

Questa della quale parliamo, è veramente scuola di popolo, poichè la scuola non deve servire solo all'aristocrazia. Perciò se v'è da fare un sacrificio, bisogna farlo ben volentieri e con larghezza.

Non vorrei abusare della pazienza dei colleghi; pertanto concludo proponendo lo stralcio degli articoli 21 e 22, a condizione però che la materia contemplata in detti articoli sia riveduta; il progetto di legge sia rifatto e riplasmato. Soprattutto fo vivissimi voti che nella preparazione del nuovo disegno di legge non si pongano compartimenti stagni fra i tre Ministeri interessati. Per realizzare un minimo di collaborazione anche nella discussione in sede di Commissione di questo pregetto di legge multilaterale, mi son fatto a proporre al Presidente del Senato, che almeno in casi del genere, se il Regolamento non prevede che le Commissioni possano lavorare in riunioni comuni, almeno il relatore e i Presidenti delle Commissioni interessate intervengano per discutere un problema che riguarda la competenza comune di parecchie Commissioni. Nella trattazione di questa materia, desidererei che ci fosse veramente la più stretta collaborazione e che si trovasse d'accordo una formula qualsiasi per realizzare davvero tale collaborazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ciasca del cortese intervento di cui terremo il massimo conto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Si è detto che da parte del Ministero del lavoro è mancata la dovuta collaborazione nei confronti del Ministero della pubblica istruzione. Rilevo in proposito che questo problema è di una tale gravità che deve essere risolto dallo Stato, ma ho molti dubbi che possa essere affrontato dal Ministero della pubblica istruzione perchè esso importa un onere di miliardi che il Ministero suddetto non potrebbe mai sopportare. Penso che in questa materia si debba lasciare largo campo alla collaborazione tra imprenditori e gli stessi interessati; vi è in questa materia un processo continuo di aggiornamento, e non sarebbe opportuno creare degli schemi troppo rigidi che poi non corrisponderebbero più alla realtà. Sono le stesse industrie che debbono provvedere all'apprendistato, come dimostra l'esperienza concreta: nelle grandi aziende si fa già l'addestramento professionale — così alla F.I.A.T. e alla « Olivetti » — e questo perchè la scuola non può disporre dei mezzi ne-

cessari. Non vorrei che per fare una cosa perfetta si perdesse di vista questo indirizzo professionale.

Queste cose le dovevo dire per chiarire quale è l'indirizzo che segue il Ministero del lavoro in ordine a questo problema; non fateci perciò il rilievo che noi non vogliamo collaborare.

CIASCA. Collaborazione vuol dire anzitutto conoscersi, valutarsi, scambiarsi idee.

Non vorrei però che si facesse confusione tra quello che può dare la scuola dell'azienda con quello che può offrire l'insegnamento professionale. Ammetto che l'azienda abbia una notevole importanza ai fini dell'apprendistato, e che l'azienda può essere scuola ai giovani che vogliano imparare il mestiere. Ma vorrei far notare che in una grande parte d'Italia, dove non ci sono grandi o medie aziende, o non sono numerose, e dove d'altra parte vi è alta densità di popolazione, la maggior parte dei ragazzi vive per la strada. Che faranno questi ragazzi nella strada? Apprenderanno il turpiloquio. Non potranno andare a Milano o a Torino per frequentare le scuole aziendali non avendone i mezzi. Essi hanno bisogno di trovare sul posto una scuola che insegni loro un mestiere. Ecco la ragione per cui si impone una scuola a tipo professionale, una scuola di tipo nuovo, nella quale si dedichi il massimo numero di ore all'insegnamento del mestiere. A Roma e altrove vi sono già tentativi di questo genere. Vi sono scuole nuove che si vanno creando secondo le richieste delle aziende, secondo il bisogno, secondo l'iniziativa di questo o quell'altro Comitato tecnico provinciale. Il Ministero del lavoro potrebbe tener conto di queste esperienze, di questa mentalità nuova che si va facendo strada anche nel Ministero dell'istruzione. Dove non esistono medie o piccole industrie, dove la popolazione è sovrabbondante, è urgente creare queste scuole. Io non sono entusiasta delle scuole aziendali, le quali provvedono solo alle esigenze dell'azienda. A mio parere, occorre provvedere a dare ai giovani la preparazione professionale adeguata perchè la normalità del mestiere possa essere più compiutamente appresa. E ciò servirà a migliorare le possibilità dell'impiego e del lavoro non solo all'interno, ma anche all'estero. L'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale fa cenni che occorrono mezzi per impiantare dette scuole. È naturale che sia una questione di mezzi; ma occorre affrontare la spesa, per dare la possibilità di apprendere e di lavorare al maggior numero di giovani.

PRESIDENTE. Questo è un problema che va al di là dell'àmbito del disegno di legge che stiamo esaminando, soprattutto dopo la proposta di stralcio degli articoli 21 e 22.

BITOSSI. Volevo dire anche io quello che ha già detto il senatore Ciasca; è evidente che questo è un problema che ci interessa, perchè noi ci rendiamo conto che in alcune zone d'Italia dove non c'è industria è difficile riuscire a preparare dei giovani al lavoro di azienda, ma a questo supplisce la bottega artigiana che in queste zone è molto sviluppata. Ora, i giovani che escono dalla scuola elementare rimangono tre o quattro anni disoccupati prima di essere avviati nelle botteghe artigiane: noi vorremmo portare alle estreme conseguenze il principio e far sì che anche nella scuola elementare si incominciassero a dare le prime norme di carattere professionale, in maniera che i giovani che finiscono la scuola elementare abbiano già una idea del campo cui intendono indirizzarsi.

Ma è possibile fare questo? In linea di principio tutti saremmo d'accordo di cercare di raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo di una mano d'opera specializzata, perchè questa è una delle ricchezze più grandi che il nostro Paese possa avere. Ma, detto questo, penso che noi non possiamo esaminare l'aspetto che ci ha illustrato il collega Ciasca perchè stiamo discutendo degli apprendisti, degli apprendisti dai quattordici ai diciotto anni che saranno avviati nelle botteghe artigiane e quindi dobbiamo cercare di rendere agevole, per quanto possibile, a questi apprendisti l'inserzione nei processi produttivi in atto.

Quello che ci è stato detto dal Presidente della 6ª Commissione potrebbe essere oggetto di ulteriori studi, ma in tal caso noi dovremmo fare i conti anche con la Commissione finanze e tesoro; e credo che questo non sia possibile in questo momento.

QUARELLO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Lo scopo di questo disegno di legge è quello di cercare nella maniera più semplice di dare a questi ragazzi una preparazione professionale. Il campo è infinito, data la varietà e molteplicità dei mestieri; ed allora per forza di cose dobbiamo limitare il nostro intervento a una zona ristretta.

BARBARESCHI. Sono grato al collega Ciasca dell'apporto da lui dato alla discussione, soprattutto perchè esso potrà servire a chiarire i rapporti tra il Ministero del lavoro e quello della pubblica istruzione; però desidererei far presente al senatore Ciasca che lo scopo immediato che si propone il disegno di legge è quello di disciplinare l'apprendistato.

Per quanto riguarda l'istituzione di corsi professionali superiori, vorrei ricordare che noi siamo impegnati a demandare questa materia alle Regioni alle quali la Costituzione affida questo compito. Ancora una volta mi permetto di ricordare che questo compito è affidato all'autonomia delle diverse Regioni che possono con maggior competenza stabilire i settori del lavoro verso cui saranno indirizzati i futuri operai, e quei programmi che possono essere più adeguati alla diversità delle condizioni industriali e agricole.

MERLIN ANGELINA. Mi rendo conto delle preoccupazioni del senatore Ciasca, ma osservo che difficilmente la scuola professionale potrebbe procurare degli strumenti di lavoro idonei. Tempo fa ho visitato una scuola professionale di Roma e ho trovato che i ragazzi avevano come strumenti dei residuati della prima guerra mondiale.

C'è troppa burocrazia nella scuola; quando occorrono gli strumenti, bisogna fare la domanda per ottenere l'autorizzazione e ci vogliono mesi ed anni per ottenere qualche cosa; mentre occorrerebbero delle macchine il cui costo sarebbe pari all'importo totale del bilancio.

Per quanto riguarda l'Italia meridionale, noi non possiamo attendere che il suo sviluppo si allinei a quello dell'Italia settentrionale. Ricordiamoci che dobbiamo votare una legge, più o meno ben fatta, per risolvere il problema della nostra gioventù che sta per la strada e che si trova a diciotto anni senza saper far niente.

SPALLICCI. Io sono del parere che noi con questa legge dettiamo delle norme così assolute da non lasciare più campo alle Regioni o alle Provincie per disporre in merito. Mi sembra opportuno, in attesa che siano istituite le Regioni, di demandare il compito della specificazione alle Provincie. Comprendo il rilievo del senatore Ciasca a proposito delle scuole professionali che dovrebbero essere maggiormente potenziate; comprendo le preoccupazioni del Sottosegretario circa i finanziamenti e comprendo anche che bisogna impedire la frattura che oggi si verifica nell'opera assistenziale ed educativa dei nostri giovani che, ad un certo momento, vengono abbandonati e vanno come apprendisti nelle aziende, non avendo nemmeno un bagaglio di carattere educativo elementare.

Vorrei richiamarmi ad una antica istituzione dello Stato pontificio, la Regola di Santo Spirito, la quale era improntata ad uno spirito di alta civiltà e di profonda umanità. Al tempo di Urbano IV, se non erro, i cadaverini dei bambini abbandonati venivano portati dinanzi al Pontefice il quale ebbe l'idea di istituire dei brefotrofi. A parte l'assistenza elementare dell'alimentazione, ad un certo punto si passava alla educazione di questi ragazzi facendoli scegliere tra i vari mestieri manuali. E non ci si limitava a curare il mestiere, si curava anche la scelta della moglie, si vigilava sul matrimonio e sulla vita degli assistiti. Così lo Stato non dovrebbe abbandonare a se stessi quei giovani i quali, come lamentava il senatore Ciasca, nell'Italia meridionale sono i figli della strada.

Noi facciamo una legge così precisa e determinata che il compito della Regione sarà poi completamente nullo: diciamo almeno che si tratta di una norma transitoria e che la Regione potrà modificarla secondo le sue particolari esigenze.

PRESIDENTE. Desidero rendere noto alla Commissione che ho conferito ieri con il Presidente dell'XI Commissione della Camera, onorevole Rapelli, per sapere se tale Commissione avrebbe potuto, prima delle ferie estive, esaminare il testo da noi emendato. Egli lo ha escluso.

Penso quindi che noi possiamo affrontare il nostro lavoro con un po' più di calma.

GRAVA, *relatore*. Prima che venga chiusa la discussione generale, vorrei pregare i colleghi di informarmi se essi approvano o no le linee direttive da me esposte. Tanto per intenderci, vorrei sapere quello che i colleghi pensano circa l'istruzione complementare, circa l'addestramento pratico e come vorrebbero che esso fosse attuato. Conosco già il pensiero del Ministero del lavoro, conosco quello del Ministero dell'industria e commercio, ma vorrei conoscere più a fondo quello dei componenti questa Commissione per non fare un duplice lavoro.

BITOSSI. Questa legge non è perfetta, perchè è l'amalgama di una quantità di disegni di legge; ma se vogliamo raggiungere l'obiettivo di regolamentare il problema dell'apprendistato al fine di consentire l'avvio alle botteghe artigiane dei giovani, con condizioni particolari che invoglino i datori di lavoro ad assumerli, noi dobbiamo approvarla rapidamente. Se viceversa ci mettessimo nell'ordine di ideee di fare una legge perfetta, ritarderemmo l'approvazione del provvedimento, che deve giovare ai datori di lavoro sollevandoli da una quantità di oneri ed invogliandoli ad assumere giovani, e deve giovare ai ragazzi togliendoli dalla strada e dalle cattive abitudini e mettendoli in grado di acquisire una istruzione professionale.

Sono d'accordo nel modificare qualche articolo, ma non nel capovolgere sostanzialmente la legge. Debbo dire che non sono d'accordo sulla soppressione dell'articolo 2, nè sono d'accordo sulle modificazioni che si vuole introdurre all'articolo 1; ma di questo si tratterà in sede di discussione degli articoli. Desidererei inoltre che non venissero stralciati gli articoli 21 e 22.

Concludendo rilevo l'opportunità di modificare il meno possibile questo disegno di legge per renderlo applicabile al più presto.

DE BOSIO. Mi sembra non possa parlarsi di chiusura della discussione generale, perchè una vera e propria discussione generale non è mai avvenuta e mancano ancora due importanti pareri. Del resto solo in questo momento ci sono stati fatti conoscere gli emendamenti presentati dall'onorevole relatore per cui faccio istanza che la discussione generale venga addirittura aperta in una prossima seduta.

VARALDO. Sono ormai diverse sedute che discutiamo questo argomento. Ritengo che la discussione generale possa considerarsi chiusa, tanto più che la discussione sui singoli articoli darà modo ad ognuno di noi di esprimere il proprio pensiero.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo sia utile concludere la discussione generale ed entrare nel merito dei singoli articoli. Ci sarà naturalmente qualche dissenso. Sono pronto, d'accordo con il Presidente, a stendere un testo che risponda al punto di vista del Ministero; tale testo conterrà formulazioni diverse da quelle proposte dal relatore, ma non è il caso di spaventarsi di queste modifiche perchè alcune sono di semplice coordinamento. Per esempio, gli obblighi dei datori di lavoro sono fissati in articoli diversi: li riuniamo in un solo articolo. Un punto di dissenso è quello delle botteghe artigiane: affermiamo soltanto il principio che per le botteghe artigiane varranno le norme assicurative che stabiliremo. Un altro punto su cui dobbiamo fissare l'attenzione è il problema del collocatore. Io mi pongo questo quesito: può lo Stato, che non garantisce una possibilità di lavoro, dire ad una persona la quale sia già d'accordo con l'imprenditore per ottenere un posto, che a quel posto ci deve andare un altro? Altro punto è quello che riguarda la possibilità di fare l'addestramento; infatti l'obbligo delle attrezzature distinte danneggia i lavoratori.

Vorrei pregare il relatore di esaminare la possibilità di uniformare gli emendamenti da lui proposti a queste esigenze.

PRESIDENTE. Interpretando il pensiero concorde della Commissione, tranne la riserva fatta dal senatore De Bosio, dichiaro chiusa la discussione generale.

L'esame degli articoli è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.